



Soldani

ENPA
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

SEDE CENTRALE: CORSO VITTORIO EMANUELE II, 154 - 00186 ROMA - TEL. 657047 - 6542548
SEZIONI PROVINCIALI, DELEGAZIONI COMUNALI E FEDUCIARIATI IN TUTTA ITALIA

SEDE CENTRALE

A TUTTE LE SEZIONI E DELEGAZIONI
DELL'E.N.P.A.

A TUTTI GLI ISPETTORI REGIONALI
DELL'E.N.P.A.

AI SIGG. CAPI NUCLEO DELLE GG.ZZ.
DELL'E.N.P.A.

AI SIGG. CONSIGLIERI NAZIONALI
DELL'E.N.P.A.

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 242

SF/sf - Prot. 1865/VI+7

Roma, 22 aprile 1975

OGGETTO: Guardie Zoofile dell'ENPA.

Riteniamo opportuno portare a conoscenza di tutte le Sezioni e Delegazioni alcuni pareri che la Procura Generale della Repubblica di Trieste, su richiesta di quella Sezione Provinciale dell'Ente, ha espresso in ordine all'attività delle Guardie Zoofile.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Bruno Ghibaudi

All.: n. 3

Giova, innanzitutto, accennare che la Guardia Zoofila ha la qualifica di pubblico ufficiale - agente di P.S., nell'adempimento del proprio specifico servizio.

Pertanto, la stessa è legittimata ad espletare, in detta specifica funzione e servizio, gli atti indicati nell'articolo 2 del codice di procedura penale, e cioè, compiere atti di polizia giudiziaria, compresi quelli inerenti la identificazione di chi è indicato come reo.

Di conseguenza, quest'ultimo deve essere richiesto sulla sua identità personale e, pertanto, deve fornire quella che appare dai documenti di riconoscimento.

La mancata esibizione può integrare il reato previsto dall'art. 650 del codice penale. Tale reato può concorrere materialmente con quello previsto dal successivo art. 651 nell'ipotesi del rifiuto delle generalità.

Qualora le declinate generalità siano senza la conferma di alcun documento, il rapportante può invitare l'inquisito a presentarsi nell'ufficio per esibire la carta di identificazione e la cui inosservanza concreta il reato previsto dall'art. 650 del codice penale.

E' evidente che il rapportante, qualora non vi sia la conferma di alcun documento, dovrà esperire le opportune indagini atte alla precisa identificazione dell'inquisito.

Accertamento dell'identità dell'inquisito.

Per ciò che concerne l'esercizio della funzione di polizia giudiziaria (cioè di quell'attività che si pone in relazione a violazioni di legge già avvenute o in corso di svolgimento ed è diretta a scoprirne gli autori e ad assicurarli alla giustizia), le guardie zoofile si debbono attenere alle disposizioni del codice di procedura penale vigente, particolarmente degli artt. da 219 a 230.

In quanto alla funzione di polizia di sicurezza (cioè di quell'attività diretta a prevenire le possibili violazioni di legge), ugualmente attribuita alle predette guardie, quest'Ufficio ritiene - in conformità alla circolare di data 5 giugno 1950, n. 10.11361/10089-G del Ministero dell'Interno, direzione generale della pubblica sicurezza - che esse abbiano il potere-dovere d'accedere in tutti i luoghi dove vengono raccolti animali (macelli, canili, fiere, mercati, mostre, cinodromi, ippodromi, campi di tiro al piccione, ecc.) per compiere visite a carattere ispettivo, a fine di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.

Infatti tale compito rientra nelle specifiche finalità attribuite a codesto Ente dall'art. 1 della Legge 19 maggio 1954, n. 303; ed esse sarebbero del tutto frustrate se alle guardie zoofile, delle quali l'Ente medesimo si vale nell'esplicazione della sua attività, fosse inibito l'accesso nei luoghi sopra menzionati.

Nel caso che alle guardie zoofile venga opposta violenza o minaccia nell'esercizio della funzione di cui trattasi, si ritiene che ad esse competa la tutela predisposta dagli artt. 336 e 337 del codice penale.

Facoltà delle GG.ZZ. di accedere in tutti i luoghi dove si raccolgono animali

Le guardie zoofile volontarie, nell'esercizio dei compiti d'istituto, rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 ultimo comma c.p.p. - Come tali, sono soggette al potere disciplinare del procuratore generale della repubblica, e passibili delle sanzioni comminate dall'art. 229 stesso codice, qualora violino le disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni, ovvero ricusino o ritardino l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguano in parte o negligenemente.

Fuori di tale ipotesi, il procuratore generale non ha potere di ingerenza nel rapporto gerarchico esistente tra le guardie zoofile e l'amministrazione dell'Ente che le ha nominate, e pertanto nessun consenso da parte sua è richiesto per la legittimità dei provvedimenti di revoca dal servizio, adottati nei loro confronti dall'amministrazione stessa.

Poteri disciplinari del Procuratore della Repubblica sulle GG.ZZ. limitatamente all'attività di polizia giudiziaria e esclusività del loro rapporto gerarchico con l'E.N.P.A..